

CAMERA DEI DEPUTATI N. 588

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI,
RUSSO FRANCO, TAMINO**

Presentata il 4 ottobre 1983

**Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori
migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine**

COLLEGHI DEPUTATI! — Con la legge di ratifica 10 aprile 1981, n. 158, piena ed intera esecuzione è stata data alla Convenzione n. 143 adottata a Ginevra il 24 giugno 1975 dalla 60ª Conferenza internazionale del lavoro, concernente le migrazioni in condizioni abusive e l'incremento dell'uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migrati.

La Convenzione appare di notevole importanza per il nostro paese, la cui manodopera trova ancora ampi sbocchi nella emigrazione, ma che è divenuta, negli ultimi anni, anche terra di immigrazione.

Il fenomeno, che ha assunto proporzioni notevoli (si parla di oltre 500.000 unità), attualmente è connotato da una forte percentuale di immigrazioni clandestine, cui consegue l'avviamento quasi esclusivo al lavoro nero, soprattutto in quei settori rifiutati dalla manodopera

locale, e il mancato rispetto di ogni norma posta a tutela dei lavoratori e, in definitiva, la violazione di elementari diritti dell'uomo.

Il problema, oltre alle ripercussioni sul mercato del lavoro, ha evidenti ripercussioni sull'ordine pubblico; ma non è possibile considerarlo solo come problema di ordine pubblico da risolversi quasi esclusivamente mediante l'applicazione di leggi di polizia, con provvedimenti di espulsione, odiosi sempre ma soprattutto quando si rivolgono contro persone le quali, una volta stabilitesi nel nostro paese, si sono inserite nella società italiana e nel mondo del lavoro e che spesso sono nella condizione di veri e propri rifugiati politici *de facto*, in quanto per motivi di ordine politico, razziale, religioso o per altre ragioni valide non possono o non vogliono tornare nei paesi di origine.

La normativa vigente è quella di polizia, varata negli anni '30 e la condizione giuridica degli stranieri e soprattutto dei lavoratori immigrati, fatta eccezione per quelli provenienti dai paesi aderenti alla CEE, non è dissimile da quella, tristemente nota, alla quale, all'inizio del secolo, sono stati sottoposti i nostri concittadini emigrati in Europa o nel continente americano.

La sopra citata Convenzione prevede, nella prima parte l'impegno dei paesi membri a rispettare i diritti fondamentali di tutti i lavoratori migranti, e a prendere i provvedimenti necessari al fine di sopprimere le migrazioni clandestine e l'impiego illegale, dovendosi, in tal caso, predisporre adeguate sanzioni penali nei confronti dei trafficanti e degli sfruttatori di manodopera clandestina.

Sempre nella prima parte è stato introdotto il principio che la perdita del posto di lavoro non comporta automaticamente il ritiro del permesso di soggiorno e del permesso di lavoro e, comunque, si riconosce al lavoratore clandestino scoperto, che non può regolarizzare la sua posizione, i diritti di cui avrebbe goduto, se fosse stato legalmente impiegato, in materia di retribuzione, liquidazione, previdenza sociale, eccetera.

Inoltre, la proposizione del ricorso al giudice competente in materia di lavoro è prevista come motivo di sospensione della efficacia dell'eventuale provvedimento di rimpatrio, onde consentire al lavoratore straniero di poter seguire in prima persona la tutela processuale dei propri diritti, anche per evitare la incresciosa situazione sempre più frequentemente determinata dalla necessità per il lavoratore rimpatriato di rilasciare deleghe pressoché in bianco.

Nella seconda parte si prevede l'impegno dei paesi membri a formulare ed applicare una politica che garantisca l'uguaglianza di trattamento in tema d'impiego, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali nonché una politica sociale che tenga conto delle esigenze particolari dei migranti sino al momento del loro adattamento e che incoraggi gli sfor-

zi dei lavoratori migranti volti a preservare la loro identità nazionale ed etnica ed i loro legami culturali con i paesi d'origine, compresi quelli per la scolarizzazione dei figli degli stessi lavoratori.

* * *

L'articolo 3 della legge di conversione 10 aprile 1981, n. 158, prevede la delega al Governo per l'emanazione, entro un anno, di decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi della Convenzione, al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa.

Inoltre, nella seduta del 13 maggio 1980, in sede di approvazione della legge di ratifica, la Camera dei deputati approvava un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo ad emanare, prima ancora della scadenza di cui all'articolo 3, provvedimenti consentiti in via amministrativa per assicurare l'immediata attuazione dei principi sanciti nella Convenzione.

Il Governo non ha, fino a questo momento, provveduto all'emanazione dei decreti e intenderebbe provvedere mediante la presentazione di apposito disegno di legge, da sottoporre all'esame del Parlamento.

Di qui, l'esigenza avvertita dai proponenti di intervenire in una materia di tale rilevanza sociale, attraverso la presentazione di una proposta organica, che intende dare una predeterminazione di norme concretamente attuabili, da parte della pubblica amministrazione, certi del fatto che, attraverso il confronto con le proposte di legge già presentate, si potrà realizzare un testo legislativo il più possibile aderente alla citata Convenzione.

L'articolo 1 della proposta stabilisce, aderendo ad analoga disposizione della Convenzione, cosa debba intendersi per « lavoratore migrante » nonché le categorie di lavoratori, che, beneficiando di altri regimi (alcuni dei quali da stabilirsi legislativamente, apolidi, nomadi, ecc.), ne sono esclusi.

L'articolo 2 stabilisce la parità di trattamento e di diritti che la legge attribuisce al lavoratore straniero, una volta che costui sia entrato legalmente nel territorio dello Stato.

A tale principio, d'altro canto, si ispirano tutte le norme successive, le quali, dopo aver posto delle limitazioni in sede di reperimento di manodopera all'estero, anche ai fini della tutela della manodopera italiana espressamente prevede assoluta parità di trattamento in tutte le possibili implicazioni.

Il titolo II, che comprende gli articoli da 3 a 12 prevede le procedure da adottare per il reperimento della manodopera all'estero e per l'inserimento della stessa nella attività produttiva e nella società italiana.

Si trattava, innanzi tutto, di individuare, tra quelli esistenti, un ufficio periferico competente a fornire i dati relativi alle offerte e richieste di lavoro, in sede locale, e competente altresì ad attuare l'avviamento al lavoro dei lavoratori stranieri, una volta che costoro, regolarmente assunti, raggiungeranno il territorio italiano e la sede di impiego, ovvero ad assisterli nei successivi sviluppi dell'attività lavorativa.

È sembrato ai proponenti, in attesa della riforma del collocamento, riforma che dovrà necessariamente comprendere anche la normativa per gli stranieri, che tali organismi potessero essere individuati negli uffici provinciali del lavoro, oggi competenti in via primaria sulla materia dell'avviamento al lavoro e sulla tenuta dei registri dei lavoratori stranieri occupati, ed in grado, quindi, con le opportune direttive di carattere amministrativo e con eventuali incrementi degli organici, di facilitare l'inserimento del lavoratore straniero non solo nella azienda a cui è destinato, ma anche nel complesso meccanismo burocratico (rilascio libretto lavoro, iscrizione nelle liste, eccetera) che attribuisce ad uffici diversi (comuni, uffici di collocamento) competenze diverse, attraverso le quali, anche al cittadino italiano non è facile districarsi.

Non solo, ma l'aver attribuito ad un unico ufficio la materia significa, ad avviso dei proponenti, unificare e rendere più agevole anche quell'opera di controllo che la legge — e la stessa Convenzione 143 — prevedono, a tutela degli interessi degli stessi lavoratori e nell'interesse della collettività e del mercato del lavoro, non potendosi consentire, dopo l'entrata in vigore della legge, ulteriori forme di migrazioni clandestine o di permanenze clandestine, con i conseguenti fenomeni di sfruttamento e, in definitiva, di turbamento dell'ordine pubblico.

Per quanto riguarda il delicato problema dell'assunzione degli stranieri e della predisposizione, quindi, di apposite liste di collocamento, i proponenti hanno ritenuto di dovere attribuire ad un organismo centrale tutta la materia ed hanno ritenuto di individuare tale organismo nella Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, sia perché la funzione istituzionale di tale commissione appare più affine alla materia che forma oggetto della presente proposta di legge, sia perché, tra i compiti della commissione (articolo 2, n. 1) della citata legge n. 264 vi è quello di « esprimere pareri ... sui criteri del reclutamento degli emigranti ».

Inoltre, ancora la legge n. 264 prevede che la Commissione centrale può costituire nel suo seno comitati, tra i quali ricordiamo, tra quelli istituiti, il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati, il Comitato per la formazione professionale e per i cantieri scuola, il Comitato per il lavoro dei giovani, nonché quello istituito con la legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

Certo, i risultati offerti dalle centinaia di commissioni e comitati, costituiti negli ultimi decenni, ci rendono scettici sul ricorso ad organismi del genere ma, a parte la considerazione che nel corso dei lavori parlamentari potrà studiarsi la istituzione di una Direzione generale presso il Ministero del lavoro, il comitato

che si intende costituire con la presente proposta di legge, non vuole essere munito soltanto di funzioni consultive, ma anche di funzioni esecutive di coordinamento con gli uffici provinciali del lavoro, di formazione delle liste di collocamento dei lavoratori stranieri, sulla base delle richieste avanzate tramite i consolati, se i lavoratori stranieri sono residenti all'estero o tramite gli uffici provinciali del lavoro, nel caso di lavoratori stranieri già immigrati in Italia.

A tal fine si sono previste, con una certa specificità le funzioni del comitato e si è prevista l'assegnazione di un congruo numero di funzionari ed impiegati, già alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Allo stesso comitato spetta la funzione, attraverso le comunicazioni degli uffici provinciali del lavoro e la successiva distribuzione dei dati, di verificare la disponibilità, da parte dei lavoratori italiani, di occupare i posti vacanti.

Fatte queste premesse, che riguardano complessivamente gli articoli contenuti nel titolo II, si osserva specificatamente che all'articolo 4 sono indicate le formalità, del resto molto semplici, che i lavoratori stranieri devono compiere presso i nostri consolati, nonché il criterio per la formazione delle liste da parte del comitato di cui sopra.

Si sono stabilite, a tal fine, quattro categorie, che stabiliscono criteri di priorità (fermo restando il principio della chiamata numerica) essendo evidente che, per motivi occupazionali, nella attribuzione dei posti vacanti debbano avere priorità i lavoratori stranieri già residenti in Italia, che per ragioni varie (licenziamenti, ristrutturazione aziendale, eccetera) saranno in cerca di nuova occupazione; seguono i familiari di lavoratori già residenti in Italia, onde favorire il ricongiungimento familiare ed, infine, gli stranieri residenti all'estero in cerca di prima occupazione in Italia.

Gli articoli da 5 a 13 disciplinano la formazione del rapporto di lavoro attraverso norme articolate alle quali si rimanda.

Ci sembra opportuno sottolineare quanto previsto per gli studenti lavoro-

ri stranieri dall'articolo 10 che ne regola la posizione introducendo disincentivi per « non incoraggiarli » a fermarsi dopo la laurea.

Così come ci sembra importante sottolineare la disposizione di cui all'articolo 13 dove si prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza anche del comune e non più soltanto delle autorità di pubblica sicurezza. E ciò per la considerazione che la politica dell'emigrazione non è soltanto politica di ordine pubblico, ma deve essere ricondotta nei canali istituzionali, in attuazione anche del principio della parità di trattamento.

Il titolo III è riservato alla regolarizzazione delle situazioni pregresse e, anche per tale incombenza, si è prevista la competenza dell'ufficio provinciale del lavoro.

Si sottolinea la disposizione contenuta all'articolo 16, secondo la quale anche il lavoratore clandestino, ha diritto di fare valere giudizialmente i diritti nascenti dal pregresso rapporto, in condizioni di assoluta parità rispetto ai lavoratori italiani con le garanzie processuali previste dalla legge n. 533 del 1973.

Il titolo IV prevede gli interventi degli enti locali al fine di andare incontro alle esigenze dei lavoratori stranieri secondo i principi previsti dalla Convenzione n. 143.

Il titolo V prevede le norme penali sulla intermediazione.

Il titolo VI, infine, disciplina la predisposizione di programmi di immigrazione, nonché la costituzione di una commissione per lo studio degli accordi bilaterali o plurilaterali di immigrazione.

Il provvedimento ha carattere di urgenza, non solo per obiettive situazioni che coinvolgono, come detto, centinaia di migliaia di stranieri che vivono in condizioni più o meno di clandestinità, ma anche perché è prossima la scadenza costituzionale della emanazione entro il 10 aprile 1982 dei decreti di attuazione della legge di ratifica 10 aprile 1981, n. 158.

Per tali ragioni si auspica fin d'ora la procedura d'urgenza ed eventualmente la assegnazione della proposta in sede legislativa alle competenti commissioni.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

PRINCÌPI GENERALI.

ART. 1.

(Sfera di applicazione).

È « lavoratore migrante » qualsiasi straniero che emigra o è emigrato nel territorio della Repubblica, per proprio conto in vista di una occupazione, ovvero lo straniero ammesso regolarmente in qualità di lavoratore migrante.

La presente legge non si applica:

- a) ai lavoratori frontalieri;
- b) agli artisti e professionisti entrati nel paese per un breve periodo;
- c) ai marittimi;
- d) alle persone entrate nel paese a scopo di formazione o educazione;
- e) agli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica, che siano stati ammessi temporaneamente su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato e che siano tenuti a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
- f) ai cittadini di paesi membri della Comunità economica europea.

ART. 2.

(Parità di trattamento).

Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge e salve le disposizioni di legge sul pubblico impiego che prevedono espressamente il possesso della cittadinanza italiana, i lavoratori stranieri immigrati godono della completa

parità di trattamento e di diritti coi lavoratori italiani, per quanto attiene alle leggi, che regolano i rapporti di lavoro, agli accordi sindacali, alla formazione professionale, al passaggio ad altri posti di lavoro, alle leggi assistenziali, sanitarie e previdenziali, ivi comprese le disposizioni sulla scuola dell'obbligo, nonché quelle sulla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

I lavoratori stranieri e i loro familiari, che si trovino legalmente sul territorio della Repubblica, godono altresì dei diritti e delle libertà individuali e collettive garantite per tutti i cittadini dalle leggi dello Stato.

TITOLO II.

NORME PER L'AVVIAMENTO IN ITALIA DEI LAVORATORI STRANIERI.

ART. 3.

(Istituzione del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori stranieri).

È istituito in seno alla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, un Comitato per l'avviamento al lavoro e l'assistenza economica ai lavoratori stranieri.

Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale potrà delegare a presiedere singole riunioni il sottosegretario di Stato o il dirigente generale di cui al n. 2) del comma successivo.

Il Comitato è composto:

1) da cinque rappresentanti dei lavoratori, da due rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei coltivatori diretti, da un rappresentante degli artigiani, da un rappresentante dei commercianti e degli operatori del turi-

simo, tutti designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle rispettive organizzazioni sindacali;

2) da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto tra quelli che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

3) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) dal direttore generale dell'INPS o da un suo rappresentante.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvederà, con proprio decreto, ad assegnare al Comitato dirigenti e funzionari ed impiegati, appartenenti al ruolo di detto Ministero, ai fini di un corretto funzionamento del Comitato di cui al primo comma e ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli successivi.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 4.

(Competenze del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori stranieri: liste di collocamento per i lavoratori stranieri).

Lo straniero che aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze di una impresa pubblica o privata, operante sul territorio della Repubblica, deve inoltrare domanda al Comitato di cui al primo comma dell'articolo precedente, tramite i consolati italiani all'estero, se residente all'estero, o tramite gli uffici provinciali del lavoro, se residente o dimorante in Italia.

La domanda deve contenere le generalità, il luogo e la data di nascita, la nazio-

nalità, il grado di istruzione, le eventuali attività lavorative già espletate e la eventuale classificazione professionale.

Il Comitato di cui al primo comma dell'articolo precedente, sulla base delle domande pervenute a norma del primo comma del presente articolo, predispone le liste di collocamento per lavoratori stranieri, e le ordina in una graduatoria formata sulla base del solo criterio dell'anzianità di iscrizione.

Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:

1) lavoratori stranieri residenti o dimoranti in Italia, in cerca di nuova occupazione;

2) lavoratori familiari di lavoratori già immigrati;

3) lavoratori stranieri, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione;

4) studenti che frequentano gli istituti pubblici e privati italiani di ogni ordine e grado.

Gli iscritti appartenenti ad una delle categorie sopra indicate hanno diritto di precedenza sugli iscritti alle categorie successive.

Trascorsi diciotto mesi dall'ingresso del lavoratore straniero in Italia, lo stesso, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento previste per i lavoratori italiani.

ART. 5.

(Competenze del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori stranieri: offerte di lavoro, verifica della disponibilità alla copertura dei posti da parte dei lavoratori italiani).

Le Commissioni provinciali per il collocamento, di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro l'ultimo giorno di ciascun mese dovranno trasmettere al Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge le offerte di lavoro rimaste inevase, nel mese precedente.

Il Comitato compie una verifica della disponibilità dei posti da parte dei lavo-

ratori italiani, mediante invio delle offerte di cui al comma precedente alle varie Commissioni provinciali per il collocamento, che dovranno comunicare al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuta occupazione dei posti offerti.

Trascorso il termine di un mese dalla comunicazione alle Commissioni provinciali, le offerte inevase vengono messe a disposizione dei lavoratori stranieri.

ART. 6.

(Competenze del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori stranieri: avviamento al lavoro dei lavoratori stranieri residenti o dimoranti in Italia).

Il Comitato convoca i lavoratori iscritti nelle liste di cui al precedente articolo 4, sulla base dei criteri ivi indicati, mediante invito, rivolto al lavoratore e spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio indicato nella domanda di avviamento al lavoro, a presentarsi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (esclusi dal computo i giorni festivi) presso l'ufficio provinciale del lavoro, nel cui territorio deve espletarsi l'attività lavorativa.

L'ufficio provinciale del lavoro, accertata la sussistenza delle condizioni previste negli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 della presente legge, provvedono all'avviamento al lavoro secondo le norme in vigore per i cittadini italiani, senza discriminazione di sesso.

ART. 7.

(Competenze del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori stranieri: avviamento al lavoro dei lavoratori stranieri residenti all'estero).

Il Comitato convoca i lavoratori residenti all'estero mediante comunicazione da inviarsi tramite i consolati.

La convocazione, tradotta nella lingua locale a cura del consolato, contiene l'invito rivolto al lavoratore di presentarsi,

entro quindici giorni dal suo ricevimento, presso la sede dell'ufficio provinciale del lavoro, nel cui territorio dovrà esplicarsi l'attività lavorativa, nonché l'indicazione dell'azienda presso la quale l'attività dovrà svolgersi, la qualifica, la mansione e la retribuzione e, se trattasi di contratto di lavoro a termine, la durata dell'attività lavorativa.

La convocazione, in caso di adesione del lavoratore, costituisce titolo per il rilascio di visto di ingresso per motivi di lavoro, a tempo determinato o a tempo indeterminato, in relazione alla natura del contratto di lavoro.

Le spese di immigrazione sono corrisposte in base agli accordi bilaterali, se esistenti, e, in mancanza, secondo le disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nessun onere può essere previsto per il caso di rimpatrio.

Gli uffici provinciali del lavoro provvedono all'avviamento al lavoro del lavoratore straniero, convocato a norma dei commi precedenti, a norma delle leggi in vigore per i cittadini italiani.

ART. 8.

(Contratti speciali).

Qualora gli accordi bilaterali stipulati con i paesi stranieri prevedano l'avviamento in Italia di gruppi di lavoratori con contratti speciali e tali contratti siano stati conclusi, il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori stranieri non è tenuto alla iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui all'articolo 4; lo stesso Comitato autorizza i consolati interessati a fornire agli immigranti il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro.

I lavoratori saranno avviati al lavoro a norma del precedente articolo 7.

ART. 9.

(Lavoratori domestici).

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 4 è ammessa, per i

lavoratori domestici la richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro.

La richiesta, rivolta al Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori stranieri, è trasmessa al consolato presso il paese di residenza del lavoratore immigrante, il quale fornirà al lavoratore interessato il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Al lavoratore domestico, assunto con richiesta nominativa, viene applicata la disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche in caso di nuova assunzione che comporti mutamento di mansione.

ART. 10.

In attesa che venga approvata una apposita normativa, gli stranieri di entrambi i sessi entrati in Italia come studenti, e frequentanti le scuole italiane, possono far domanda per i lavori a tempo parziale alle stesse condizioni degli studenti italiani.

Dopo sei mesi di iscrizione continuativa alla lista di cui all'articolo 4 della presente legge viene disposta la cancellazione.

Gli studenti stranieri che, dopo la fine degli studi, volessero trovare una occupazione in Italia, possono fare domanda di iscrizione secondo le modalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

Nei loro confronti si applica anche l'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per le assunzioni nominative.

Appositi accordi bilaterali tra l'Italia ed altri paesi potranno prevedere normative particolari.

ART. 11.

(Risoluzione del rapporto di lavoro).

Il lavoratore straniero immigrato in applicazione della presente legge non può cambiare il settore di lavoro e la qualifica in cui è stato assunto per diciotto mesi dalla data della instaurazione del

primo rapporto di lavoro dopo la avvenuta immigrazione, salvo il caso in cui i contratti di lavoro nazionali od aziendali del settore in cui è occupato prevedano passaggi automatici di qualifica in tempi minori.

In caso di licenziamento che avvenga prima dei diciotto mesi dalla data della instaurazione del primo rapporto di lavoro dopo l'avvenuta immigrazione ai sensi delle leggi vigenti per i licenziamenti collettivi, la azienda che ha assunto il lavoratore straniero deve darne comunicazione preventiva anche al Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori stranieri, il quale inserisce il lavoratore straniero licenziato nella lista di cui all'articolo 4, quarto comma, n. 1, con diritto di priorità rispetto a nuove immigrazioni.

In caso di licenziamento individuale motivato da giusta causa disposto prima del termine prescritto dal primo comma del presente articolo l'azienda o il datore di lavoro, se si tratta di lavoratori domestici, devono darne comunicazione entro cinque giorni dall'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro al Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori stranieri che deciderà il rimpatrio o la reinscrizione nella lista di collocamento indicata nel comma precedente.

Nel caso in cui il lavoratore straniero opponga ricorso al giudice competente in materia di controversie di lavoro per impugnare la validità del licenziamento, rimane sospesa l'efficacia dell'eventuale provvedimento di espulsione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Analoga sospensione viene determinata dalla proposizione del ricorso al tribunale amministrativo regionale contro l'eventuale provvedimento di espulsione.

ART. 12.

(Ricongiungimento familiare).

I familiari dei lavoratori stranieri, residenti all'estero, ove aspirino ad essere avviati al lavoro in Italia, qualora avanzi-

no domanda, sono iscritti nelle liste di cui al n. 3) del quarto comma dell'articolo 4 della presente legge.

Si osservano, ai fini dell'avviamento al lavoro, le procedure previste negli articoli precedenti.

Al coniuge e ai figli del lavoratore o della lavoratrice immigrati che vogliono riunirsi al loro congiunto, senza ricercare una occupazione è fornito il permesso di soggiorno nel nostro paese a condizione che il lavoratore o la lavoratrice conseguano un reddito sufficiente e dispongano di adeguato alloggio.

L'esistenza di tali condizioni sarà verificata dagli uffici provinciali del lavoro.

I familiari impiegati in base al terzo comma del presente articolo potranno iscriversi nelle liste di collocamento di cui al n. 3) del quarto comma dell'articolo 4 della presente legge, non prima che siano decorsi sei mesi dalla data del loro ingresso in Italia.

ART. 13.

(Rinnovo del permesso di soggiorno).

Le autorità di pubblica sicurezza sono tenute a rilasciare il permesso di soggiorno al lavoratore straniero, avviato al lavoro in Italia a norma degli articoli 7, 8, 9 e 11 della presente legge, all'atto dell'ingresso del lavoratore o dei suoi familiari nel territorio della Repubblica, per un periodo non inferiore alla durata del contratto di lavoro.

Le autorità di pubblica sicurezza sono altresì tenute a rilasciare il permesso di soggiorno nei casi previsti dal successivo articolo 14.

Il permesso di soggiorno sarà rilasciato a tempo indeterminato in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato anche dal sindaco del comune ove il lavoratore ha fissato il suo domicilio, previo nulla-osta dell'ufficio provinciale del lavoro rilasciato sulla base di accertamenti sulla attività lavorativa o, nei casi previsti dall'articolo 10 della presente legge, sulla iscrizione nelle liste di collocamento.

TITOLO III.
REGOLARIZZAZIONE
DELLE SITUAZIONI PREGRESSE.

ART. 14.

(Campo di applicazione. - Termini).

I lavoratori stranieri, senza distinzione di sesso e di mansioni, che alla data del 1° gennaio 1983 si trovino in Italia da almeno sei mesi senza i permessi e le autorizzazioni prescritti dalle leggi attualmente in vigore, possono regolarizzare la loro situazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La regolarizzazione comporta per il lavoratore immigrato clandestinamente o comunque avviato al lavoro senza il rispetto delle norme in materia:

a) il riconoscimento di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori stranieri a norma della presente legge;

b) l'iscrizione alle liste di collocamento di cui al n. 1) dell'articolo 4, quarto comma, della presente legge, se trattasi di lavoratore disoccupato;

c) la concessione, in ogni caso, del permesso di soggiorno e dell'autorizzazione al lavoro, senza l'applicazione di alcuna sanzione e senza alcun onere in previsione del rimpatrio. Analoga facoltà di regolarizzazione viene riconosciuta agli stranieri rifugiati di fatto in Italia.

ART. 15.

(Procedura. - Competenza dell'ufficio provinciale del lavoro).

La regolarizzazione prevista nel precedente articolo è disposta dall'ufficio provinciale del lavoro, su domanda inoltrata dall'interessato anche per il tramite delle organizzazioni sindacali di apparte-

nenza o dal suo datore di lavoro, previo accertamento dell'attività lavorativa in corso o di quelle pregresse.

Deliberata la regolarizzazione l'ufficio provinciale del lavoro comunica i dati alle questure locali, per la concessione dei necessari visti, all'INPS per il recupero dei contributi eventualmente evasi dai datori di lavoro ed all'ufficio di collocamento per il rilascio del libretto di lavoro.

La comunicazione all'INPS da parte dell'ufficio provinciale del lavoro, interrompe la prescrizione di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti o sia in possesso di documenti scaduti, il comune interessato potrà procedere al suo riconoscimento attraverso una certificazione rilasciata dal consolato del paese di origine del lavoratore immigrato o attraverso l'acquisizione di un congruo numero di testimonianze.

ART. 16.

(Rimpatrio degli stranieri).

Gli stranieri, anche se immigrati clandestinamente in Italia, che abbiano prestato lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro italiano non possono essere espulsi qualora abbiano proposto ricorso al giudice competente in materia di controversie di lavoro, per far valere eventuali diritti, maturati durante il periodo lavorativo o che comunque li abbiano fatti valere con ricorso all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Il provvedimento di rimpatrio rimane sospeso per tutta la durata del giudizio e sino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce.

Rimane altresì sospeso qualora i lavoratori stranieri abbiano inoltrato entro i termini previsti dalla presente legge, domanda di regolarizzazione della propria posizione, a norma del precedente articolo 14.

TITOLO IV.

FUNZIONI REGIONALI
E COMUNALI.

ART. 17.

(Funzioni regionali e comunali).

Le regioni e i comuni interessati ai flussi di immigrazione sono tenuti ad emanare norme e ad assumere iniziative che tengano conto delle esigenze particolari dei migranti fino al momento del loro adattamento e della volontà dei migranti di preservare la loro identità nazionale ed etnica e i loro legami culturali con i paesi di origine, compresi quelli per la scolarizzazione dei figli degli stessi lavoratori.

TITOLO V.

NORME PENALI.

ART. 18.

(Attività di intermediazione).

Chiunque compia, in violazione di leggi e disposizioni amministrative, attività di intermediazione per la ricerca o l'offerta di posti di lavoro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'intermediazione si esplica nei confronti di stranieri immigrati o immigrandi clandestinamente.

Alla stessa pena soggiace chiunque favorisce l'ingresso illegale in Italia di lavoratori stranieri.

TITOLO VI.

REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI
DI MANODOPERA.

ART. 19.

(Istituzione di una Commissione per la elaborazione degli accordi bilaterali).

È costituita presso il Ministero degli affari esteri una commissione avente lo scopo di presiedere alla elaborazione degli accordi bilaterali o multilaterali, secondo quanto stabilito dalla Convenzione n. 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

La Commissione è presieduta dal Ministro degli affari esteri. Egli può delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il sottosegretario di Stato o uno dei direttori generali di cui al n. 2) del comma successivo.

Essa è composta:

1) da quattro rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministro degli affari esteri dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro nella richiesta terrà conto dell'importanza numerica delle organizzazioni;

2) dai direttori generali del Ministero degli affari esteri che presiedono ai servizi di immigrazione;

3) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e dell'interno.

Il Ministro degli affari esteri, nel richiedere alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti di cui al terzo comma, n. 1), assegnerà loro un

termine di quindici giorni per la designazione, decorso il quale il Ministro provvederà d'ufficio. Tale termine potrà, su richiesta motivata delle organizzazioni interessate, essere prorogato dal Ministro per altri quindici giorni.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero degli affari esteri.

I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica due anni.

ART. 20.

(Nuove competenze delle Commissioni regionali per l'impiego).

Dopo la lettera c) dell'articolo 23 della legge 12 aprile 1977, n. 675, è aggiunta la seguente:

« d) effettua rilevazioni periodiche sul mondo del lavoro, avvalendosi dei dati messi a disposizione da parte degli uffici pubblici competenti e programma l'utilizzo della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate dal mercato del lavoro nazionale, al fine di tutelare la possibilità di impiego dei lavoratori italiani. I risultati delle rilevazioni periodiche e i programmi sono inviati alla Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché al Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori stranieri e alla Commissione per la elaborazione degli accordi bilaterali ».